Conto corrente con la posta — **Anno 79° — Numero 110**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 16 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1937-XV, n. 2711.

Norme riguardanti la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale delle Forze armate.

N. 2711. R. decreto-legge 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, vengono emanate delle norme riguardanti la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale delle Forze armate.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 486.

Concessione di un nuovo termine agli ex combattenti per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi dal R. decreto 16 dicembre 1935, n. 2263, è accordato a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale un nuovo termine perentorio di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per la presentazione della domanda diretta ad ottenere la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta le norme del predetto R. decreto 16 dicembre 1935, n. 2263, e delle altre norme ivi richiamate, già estese agli stessi combattenti dell'Africa Orientale con il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2555.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 487.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, concernente la posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, concernente la posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 488.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2212, che modifica la tabella A, allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2212, che modifica la tabella *A*, allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica, con la seguente modificazione:

Dopo il secondo comma dell'articolo unico è aggiunto il seguente:

« La scuola di applicazione dell'Arma aeronautica di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, è denominata: « Scuola di applicazione della Regia aeronautica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 489.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 490.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, per la distribuzione di maschere antigas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, sulle norme relative alla distribuzione di maschere antigas;
Visto il R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919, che ha approvato il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, integrato col R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1935;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferita al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas, in sostituzione del regolamento approvato col R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919, modificato dal R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 32. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, sulle norme per la distribuzione delle maschere antigas.

Art. 1.

Le località di cui all'art. 1 della legge del 6 aprile 1933, n. 284, saranno determinate annualmente dal Ministero della guerra sentito il Comitato centrale interministeriale per la protezione antiarea (C. C. I. P. A. A.) ed il Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 2.

La distribuzione delle maschere antigas, al personale che, in virtù della legge sulla mobilitazione civile, debba, in caso di guerra, continuare a svolgere la propria opera anche durante gli attacchi nemici aerei, sarà graduale.

Art. 3.

L'ordine graduale di distribuzione delle maschere antigas, sia in ordine alle località di cui all'art. 1, sia in ordine ai personali che ne dovranno essere provvisti, verrà stabilito:

a) dai Ministeri interessati, sentito il C. C. I. P. A. A., per il personale facente parte della propria amministrazione, per gli stabilimenti ed aziende che sono controllate dai dipendenti organi di mobilitazione, previsti dalla legge 8 giugno 1925-IV, n. 969, sulla organizzazione della Nazione in guerra, e per quello degli enti parastatali;

b) dai Comitati provinciali di protezione antiaerea (C. P. P. A. A.) per il personale e gli enti dipendenti dalle provincie e dai comuni;

c) dal Comitato per la mobilitazione civile, in accordo con i C. P. P. A. A., per il personale degli stabilimenti, aziende, industrie interessati nella mobilitazione civile o comunque nei provvedimenti di protezione antiaerea del territorio nazionale;

d) dall'Unione nazionale protezione antiaerea (U. N. P. A.):

1. per il personale civile delle organizzazioni alla sua diretta dipendenza prevista dalla lettera *e)* dell'art. 3 e dall'art. 8 dello statuto dell'U. N. P. A., approvato con R. decreto 14 maggio 1936-XIV, n. 1062;

2. per il personale civile comunque incaricato di attuare la protezione casalinga sia nelle case di privata abitazione, sia negli uffici privati, nei luoghi di cura privati, negli alberghi, nei luoghi di ritrovo e di divertimento, negli istituti di beneficenza, nelle autorimesse e simili;

3. per i portieri delle case di privata abitazione, nelle località dove esistono e dove debba essere attuata la protezione casalinga.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1938-XVII, tutti i personali ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, dovranno essere provvisti al completo di maschere antigas.

Art. 5.

Fermo quanto è disposto dalla lettera *a*) dell'art. 3 della legge, per i personali destinati ad opere di soccorso (pompieri, squadre sanitarie, ecc.), o che si ritiene debbano, per le particolari mansioni loro affidate, svolgere la loro opera in locali chiusi o poco aereati, dovranno essere adottati tipi di maschere a riserva di ossigeno (autoprotettori).

Art. 6.

I Ministeri interessati che debbono provvedere al proprio personale le maschere antigas di cui al precedente art. 5, dovranno farne richiesta, nei quantitativi occorrenti, alla direzione del servizio chimico militare.

La Direzione del servizio chimico militare provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri sopradetti e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

Gli enti parastatali, le provincie, i comuni e gli enti privati nonchè le organizzazioni ed enti vari previsti dalla lettera *d*) del precedente art. 3, dovranno avanzare richiesta delle maschere antigas alla Presidenza generale dell'U. N. P. A., la quale provvederà ad acquistarle, per conto degli enti civili sopradetti e dei datori di lavoro, alle persone di cui alla citata lettera *d*), dal commercio presso gli enti autorizzati alla vendita, purchè rispondenti al tipo di maschera completa, per il quale fu rilasciata licenza di vendita, giusta il regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932-X, n. 551, approvato con R. decreto 29 maggio 1933-XI, n. 1330.

Art. 7.

Completata, entro il termine indicato dall'art. 4 del presente regolamento, la distribuzione delle maschere al personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge, si provvederà, con le stesse modalità, alla distribuzione delle maschere di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge a tutti gli altri personali che durante gli attacchi aerei possono interrompere la loro opera e cercare protezione nei ricoveri.

Art. 8.

Gli enti indicati all'art. 3, oltre alla gradualità dell'acquisto di cui all'articolo medesimo, dovranno stabilire nel progetto di mobilitazione quali personali sono da considerarsi fra quelli contemplati dal presente regolamento.

Art. 9.

Gli osservatori industriali, in unione con i direttori delle singole aziende, industrie e stabilimenti ai quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, stabiliranno il quantitativo di personale a cui, in un primo tempo, si farà obbligo di essere munito di maschere e segnaleranno al comitato per la mobilitazione civile gli elementi occorrenti ai fini della disposizione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3.

Art. 10.

Di massima il personale degli stabilimenti, aziende ed industrie, a cui in un primo tempo dovrà farsi obbligo di essere muniti di maschera, dovrà essere quello addetto ai seguenti servizi:

a) personale addetto alle centrali termiche ed elettriche ed alle cabine di trasformazione;

b) personale addetto alla sorveglianza dei depositi di acidi, materie incendiarie ed esplosivi;

c) personale addetto al servizio di soccorso e di assistenza;

d) personale addetto al servizio pompieristico nell'interno dello stabilimento;

e) personale addetto al servizio dei trasporti con mezzi automobilistici o nelle immediate vicinanze dello stabilimento;

f) personale di vedetta per segnalazione di allarmi;

g) personale addetto ai centralini telefonici ed apparecchi radio;

h) personale strettamente necessario alla sorveglianza delle trasmissioni meccaniche nell'interno dello stabilimento e al servizio d'ordine e di custodia presso archivi, casseforti e simili;

i) qualunque altro personale che per specifiche mansioni non debba lasciare il proprio posto durante l'offesa nemica.

Art. 11.

Il Ministero della guerra — Direzione del servizio chimico militare — detterà le norme tecniche, di indole generale, per la provvista, la conservazione e la manutenzione delle maschere, in modo che i Ministeri e gli enti interessati possano procedere con uniformità di criteri ciascuno nel proprio ambito e cioè:

i Ministeri interessati per il personale dipendente;

il Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea (C. C. I. P. A. A.) per le provincie ed i comuni;

il Comitato per la mobilitazione civile per gli enti privati.

Le norme tecniche di cui sopra riguarderanno tanto le maschere tipo territoriale, cennate al precedente art. 5, quanto quelle tipo popolazione civile, considerate nell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12.

I Ministeri interessati, secondo le norme dell'art. 6 della legge, si assicureranno mediante ispezioni della rigorosa esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo precedente da parte dei propri personali e di quello degli enti parastatali dipendenti.

Per le ispezioni da eseguirsi al personale dipendente dalle provincie e dai comuni il Ministero dell'interno si varrà anche dell'opera dei comitati provinciali di protezione antiaerea.

Il Comitato per la mobilitazione civile eserciterà tale funzione ispettiva a mezzo degli osservatori industriali.

Art. 13.

Ogni qualvolta sia ritenuto necessario, gli ispettori di cui all'articolo precedente e gli osservatori industriali, potranno chiedere l'opera della Direzione del servizio chimico militare per la verifica sullo stato di efficienza delle maschere antigas.

Art. 14.

Gli ispettori denunceranno all'autorità da cui dipendono tutte le infrazioni rilevate a carico degli stabilimenti od aziende di cui è fatto cenno all'art. 3; gli ispettori e gli osservatori industriali denunceranno all'autorità da cui dipendono le infrazioni, accertate nelle aziende e negli stabilimenti privati, che costituiscano contravvenzioni alle prescrizioni della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284.

I Ministeri competenti ed il Comitato per la mobilitazione civile, esaminata la regolarità della denuncia, la trasmetteranno all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 7 della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1938-XVI. n. 491.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, concernente il riordinamento dell'« Istituto nazionale fascista « Umberto I » per gli addetti alle aziende industriali dello Stato e loro orfani ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, concernente il riordinamento dell'« Istituto nazionale fascista « Umberto I » per gli addetti alle aziende industriali dello Stato e loro orfani »;
Udito il parere del Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private istituito in seno alla Corporazione della previdenza e del credito;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Veduto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, riguardante il conferimento al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, della facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze, durante la sua assenza dal Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e di quello per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, concernente il riordinamento dell'« Istituto nazionale fascista « Umberto I » per gli addetti alle aziende industriali dello Stato e loro orfani », visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 65. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, concernente il riordinamento dell'« Istituto nazionale fascista « Umberto I » per gli addetti alle aziende industriali dello Stato e loro orfani ».

Iscrizione obbligatoria.

Art. 1.

Ai fini del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, numero 2287, è considerato personale salariato quello definito come tale dal R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni, e dalle leggi e regolamenti speciali concernenti le aziende statali aventi ordinamento autonomo.

Art. 2.

Le Amministrazioni ed Aziende statali hanno l'obbligo di denunciare all'Ente i salariati da esse assunti, entro cinque giorni dallo inizio dell'assunzione.

Eguale denuncia e nello stesso termine deve essere presentata per la cessazione del rapporto di lavoro.

I salariati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui le Amministrazioni dalle quali dipendono non abbiano adempiuto all'obbligo della denuncia di assunzione.

Art. 3.

La denuncia di assunzione al lavoro deve contenere:

a) l'indicazione dell'ufficio, stabilimento od azienda da cui dipende il salariato;
b) il cognome, nome, paternità, maternità, la data, il luogo di nascita e lo stato civile del salariato;
c) il giorno dell'assunzione;
d) l'importo giornaliero della retribuzione sulla quale deve essere applicato il contributo a favore dell'Ente a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287 e dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 4.

La denuncia di cessazione del rapporto di lavoro deve contenere:

a) l'indicazione dell'ufficio, stabilimento od azienda da cui dipende il salariato;
b) il cognome, nome e paternità del salariato;
c) il giorno di assunzione e quello di cessazione dal servizio;
d) il motivo della cessazione.

Art. 5.

Le Amministrazioni od Aziende debbono fornire all'Ente tutti gli elementi e le indicazioni che sono da esso richiesti in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, e del presente regolamento.

Su richiesta delle Amministrazioni tali notizie sono rivestite del segreto di ufficio.

Art. 6.

L'Ente deve comunicare alle Amministrazioni o alle aziende, entro un mese dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, la misura del contributo stabilito ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, numero 2287.

Art. 7.

Il salariato deve presentare direttamente all'Ente, all'atto della iscrizione, lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza. Il diritto alle prestazioni delle persone di famiglia sorge soltanto dopo la presentazione di detto documento.

Il salariato è altresì obbligato a denunciare all'Ente, entro dieci giorni, tutte le variazioni avvenute nel suo stato di famiglia. Nei casi in cui l'omissione della denuncia predetta determini la percezione di prestazioni non dovute, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può sospendere, per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi di recidiva o di particolare gravità per un periodo non superiore ad un anno, la corresponsione della indennità di malattia e della indennità giornaliera dovute rispettivamente ai sensi

del n. 1, lettera b) e n. 2 dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, salvo sempre il diritto da parte dell'Ente di recuperare, nei modi di legge, quanto indebitamente pagato.

Art. 8.

Agli effetti della determinazione del contributo sono comprese nella retribuzione le competenze accessorie al salario, come le aggiunte di famiglia, o le indennità temporanee di caroviveri, le indennità di mancato cottimo, i soprassoldi di carica e simili quando facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

Per i lavori a cottimo il contributo è applicato sul compenso che l'iscritto riceve per l'opera prestata durante l'orario normale di lavoro.

Il vitto, l'alloggio ed in genere le corresponsioni in natura sono considerate retribuzione quando sono concessi come corrispettivo di una prestazione d'opera; il loro valore è determinato dal Comitato esecutivo.

I contributi sono applicati sulla retribuzione effettivamente corrisposta, al lordo di qualsiasi imposta e tassa nonchè delle riduzioni dipendenti da cessioni, multe, sospensioni, addebiti, pignoramenti, sequestri e simili, e al netto delle ritenute per le assicurazioni sociali obbligatorie e per le pensioni.

Art. 9.

Gli uffici, stabilimenti ed aziende debbono eseguire le trattenute del contributo all'atto del pagamento della retribuzione ed effettuarne il versamento all'Ente alla fine di ciascun mese con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

In occassione del primo versamento deve essere inviato all'Ente un elenco in duplice copia dei salariati con l'indicazione della retribuzione sulla quale il contributo è applicato.

Per i versamenti successivi, gli elenchi predetti debbono riguardare soltanto le variazioni nominative in aumento ed in diminuzione nel numero degli iscritti e nella retribuzione da essi percepita con l'indicazione, per le diminuzioni, della causa che le ha determinate.

Negli elenchi deve essere indicato il numero di giornate lavorative eseguite nel mese dagli uffici, stabilimenti od aziende.

Il versamento delle multe inflitte ai salariati e dell'importo dei depositi di garanzia incamerati a titolo di penalità deve essere effettuato alla fine di ogni mese, quello dell'interesse sui depositi a garanzia entro il 31 dicembre di ogni anno.

Iscrizione facoltativa.

Art. 10.

Gli iscritti dipendenti dagli Enti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, numero 2287, sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori.

La loro iscrizione può cessare per deliberazione della rispettiva Amministrazione e del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

La cessazione dell'iscrizione ha effetto al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata.

Art. 11.

Non è applicabile la carenza di sei mesi, stabilita dall'art. 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, per il diritto alle prestazioni, al personale iscritto all'Ente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del detto Regio decreto-legge quando tale iscrizione è effettuata a seguito di cessazione di opere interne di previdenza o di assistenza di cui il personale stesso beneficiava e di devoluzione all'Ente delle loro attività.

Art. 12.

Gli Enti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli il cui personale è iscritto obbligatoriamente.

Il concorso di detti Enti nel contributo di iscrizione alle opere di previdenza che vengono a cessare, dovrà essere mantenuto, restando corrispondentemente ridotta la quota a carico del personale iscritto.

Restano del pari mantenute le eventuali erogazioni di somme di carattere ordinario alle opere di previdenza precedentemente disposte a favore del personale degli Enti medesimi.

Prestazioni.

Art. 13.

L'Ente corrisponde agli iscritti ed alle persone di famiglia la cura medica ed i mezzi o presidi terapeutici, secondo le norme che saranno stabilite in apposito regolamento di servizio.

La cura comprende anche l'assistenza di piccola chirurgia nonchè, nei limiti e nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, le operazioni chirurgiche e l'assistenza di medici specializzati.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, per le cure di cui al secondo comma, la stipulazione di convenzioni con Istituti ed opere specializzati.

I mezzi terapeutici sono somministrati agli iscritti od alle persone di famiglia, dietro prescrizione del medico, secondo il suddetto regolamento di servizio.

Art. 14.

Il ricovero ospedaliero, disposto ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, è fatto in cliniche, in ospedali od in altri luoghi di cura indicati dall'Ente.

In caso di ricovero in ospedali civili, per la spesa di degenza sarà chiesta all'Amministrazione ospedaliera, quando non sia stipulata una apposita convenzione e quando l'iscritto non abbia diritto all'assistenza gratuita, l'applicazione della tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.

L'Ente è tenuto al rimborso delle diarie alla Amministrazione ospedaliera, oltre che nel caso predetto, anche quando il ricovero sia imposto da ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 280, 1° comma, testo unico, delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'Amministrazione ospedaliera ne avvisi l'Ente nel termine di tre giorni da quello dell'avvenuto ricovero.

Ove l'Amministrazione ospedaliera trascuri di effettuarne l'avviso nel termine prescritto, l'Ente può rifiutarsi di riconoscere a proprio carico le diarie per il ricovero dei propri iscritti, qualora abbia corrisposto al ricoverato le indennità di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287.

Quando la cura importi un atto operativo il salariato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia; in tal caso, però, sarà a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuta l'Ente se avesse provveduto direttamente alla cura.

Art. 15.

Sono a carico dell'Ente le spese di trasporto all'ospedale per i ricoveri da esso disposti.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà le norme per il rimborso di dette spese negli altri casi.

Art. 16.

L'Ente provvede all'assistenza ostetrica delle iscritte secondo le norme che saranno stabilite in apposito regolamento di servizio.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, per tale assistenza, la stipulazione di convenzioni con Istituti ed Opere specializzate.

Art. 17.

Per ottenere l'assistenza ostetrica in caso di parto l'avente diritto deve farne denuncia all'Ente entro il sesto mese di gravidanza.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'interessata o chi per essa deve farne denuncia all'Ente entro dieci giorni presentando il certificato del medico chirurgo curante. Tale denuncia non esonera il sanitario dagli obblighi derivantigli dalla legge.

In mancanza dei suddetti adempimenti l'Ente può rifiutare le prestazioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287.

Art. 18.

Per ragioni d'ordine sanitario, igienico-ambientali o per eccezionali condizioni economiche, l'Ente può autorizzare il ricovero ospedaliero della gestante.

Può prescindersi dall'autorizzazione dell'Ente al ricovero quando il decorso della gravidanza od eccezionali circostanze diano al ricovero carattere d'urgenza.

L'Ente può provvedere a sorvegliare le condizioni della iscritta durante il periodo prenatale di astensione dal lavoro e durante il primo mese di puerperio, provocando eventualmente le misure igieniche necessarie.

Art. 19.

Sono esclusi, dalla somministrazione gratuita dei medicinale, le specialità ed i prodotti brevettati, salvo quelli che il Comitato esecutivo stabilirà di concedere.

Art. 20.

Per mezzi e presidi terapeutici si intendono tutti i medicamenti e gli altri apprestamenti atti ad esercitare un'azione riparatrice anatomica o funzionale, esclusi però gli apparecchi di protesi, siano essi destinati ad integrare capacità lavorative ridotte oppure la forma degli organi.

Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, stabilire casi speciali in cui la somministrazione degli apparecchi di protesi è concessa.

Art. 21.

L'inabilità al lavoro degli iscritti e delle persone di famiglia, richiesta per il diritto alle prestazioni, è accertata dai sanitari dell'Ente.

Per le persone di famiglia per le quali il diritto alle prestazioni non è subordinato alla inabilità al lavoro, il Consiglio di amministrazione determinerà i limiti e le modalità per la concessione delle prestazioni stesse.

Art. 22.

Il carattere di cronicità di una malattia o la dipendenza di essa da difetti fisici congeniti, o dai motivi indicati dalla lettera c) dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, quali ad esempio quelle dipendenti da abuso di alcoolici o da uso di stupefacenti, deve essere accertato e dichiarato dal medico dell'Ente, e non esclude l'iscritto o le persone di famiglia dalle prestazioni per malattia di origine e natura diversa da quella che dà luogo a detta dichiarazione.

Art. 23.

La denuncia della malattia e la richiesta di visita devono essere fatte all'Ente secondo le norme stabilite dal regolamento di servizio sanitario.

Art. 24.

Il parere dei medici dell'Ente è normativo per stabilire il diritto alle prestazioni.

Art. 25.

La perdita del diritto alle prestazioni non si verifica nel caso in cui l'assicurato dimostri il suo stato di impossibilità ad effettuare la denuncia nel termine prescritto dall'art. 8, lettera a) del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, o per malattie che manifestatesi inizialmente con sintomi di scarso rilievo, abbiano dato segni imponenti dopo il termine predetto.

Art. 26.

Agli effetti della maturazione del periodo di cui al 1° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, sono cumulabili i vari periodi di iscrizione all'Ente anche se i periodi stessi siano stati interrotti per effetto di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 27.

L'indennità di malattia è normalmente corrisposta alla fine di ogni settimana.

La media giornaliera del salario agli effetti della indennità di malattia è rappresentata da 1/25 dell'importo totale della retribuzione indicata nell'art. 9 spettante all'iscritto per tutte le giornate lavorative di un mese.

Tale media è stabilita in 1/30 dell'importo totale della retribuzione suddetta nei casi in cui il salariato sia retribuito per tutti i giorni dell'anno.

Il mese di cui all'art. 3, n. 1, lettera b), del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, è quello precedente al mese nel quale la malattia si è manifestata.

Il periodo massimo di durata della indennità di malattia, di cui all'art. 3, n. 1, lettera b), del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, si calcola a partire dal terzo giorno in cui la denuncia della malattia fu effettuata.

L'indennità di cui all'art. 3, n. 2, è sospesa nel caso in cui la iscritta vada al lavoro prima della scadenza delle quattro settimane.

Art. 28.

Agli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, qualora le indennità o compensi che l'iscritto riceve dall'Amministrazione od Azienda dalla quale dipende, o da altro Ente, siano inferiori alla misura delle indennità stabilite dall'art. 3 del Regio decreto-legge medesimo, l'Ente è tenuto a corrispondere una quota integrativa fino alla misura predetta.

A tal fine le Amministrazioni od Aziende comunicheranno all'Ente per quanti giorni ed in quale misura sono stati da esse corrisposte le indennità o compensi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 29.

L'assegno per morte dell'iscritto deve essere pagato al coniuge superstite non separato legalmente per propria colpa od, in mancanza, al legale rappresentante degli orfani minori conviventi ed a carico dell'iscritto, entro dieci giorni dalla presentazione del certificato di morte.

Art. 30.

L'assegno temporaneo per il sostentamento agli orfani è corrisposto mensilmente a chi ne ha la legale rappresentanza.

L'Ente provvede al pagamento degli assegni su presentazione del certificato in vita degli aventi diritto.

L'assegno spetta anche ai figli dell'iscritto nati dopo la di lui morte.

Art. 31.

Quando risulti che chi vi sia tenuto non provveda convenientemente al mantenimento degli orfani, l'Ente può chiedere al competente Tribunale la designazione della persona alla quale debba essere versato l'assegno per i minori.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente stabilirà le norme per l'esercizio delle opere di cui al penultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287.

Le Amministrazioni ed Aziende sono obbligate a trattenere e versare all'Ente le somme eventualmente dovute dagli iscritti in dipendenza della concessione di prestiti, o di partecipazione degli iscritti, o delle persone a carico, a corsi scolastici, convitti e simili.

Ordinamento amministrativo.

Art. 33.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, formulando l'ordine del giorno delle rispettive adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi.

Egli sovraintende ai vari servizi dell'Ente, impartisce le direttive e le disposizioni necessarie per il loro funzionamento, firma gli atti di amministrazione per la parte che non deferisca agli impiegati ed in genere esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente.

Art. 34.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni trimestre. Esso può essere riunito straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione del Consiglio con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza esso deve essere diramato, per telegramma almeno tre giorni avanti quello dell'adunanza.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno sei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente.

In particolare spetta al Consiglio:

a) deliberare sull'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente;

b) deliberare sul regolamento organico del personale;

c) approvare i bilanci;

d) deliberare la misura del contributo a sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287;

e) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili;

f) deliberare i criteri di massima per l'impiego dei fondi;

g) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

h) approvare le convenzioni stipulate dall'Ente;

i) deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze: quelle di cui alle lettere *d*) ed *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 36.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 37.

Il Comitato esecutivo:

1) approva i regolamenti interni dei vari servizi;

2) delibera sull'assunzione del personale e sui provvedimenti di carattere disciplinare;

3) autorizza lo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'Ente;

4) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni;

5) delibera in merito agli argomenti che abbiano carattere d'urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione di questo;

6) esamina i bilanci e le relazioni da sottoporre al Consiglio d'amministrazione per l'approvazione;

7) delibera l'impiego dei fondi secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

8) delibera sulla istituzione degli uffici periferici;

9) delibera sui ricorsi di iscritti o dei loro aventi causa per negate prestazioni,

10) esprime parere su tutte le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

11) esercita le funzioni attribuitegli da leggi, decreti e regolamenti e da deliberazioni del Consiglio.

Nei casi di urgenza il presidente può deliberare sulle materie di competenza del Comitato esecutivo dandone comunicazione al Comitato stesso, per la ratifica, nella prima riunione di esso.

Art. 38.

Le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un impiegato dell'Ente di grado direttivo.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario ed approvati nella riunione successiva.

Nelle adunanze che il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo deliberano di tenere riservate, le funzioni di segretario sono esercitate da un componente designato dal presidente.

Art. 39.

Il collegio dei sindaci deve:

1) rivedere e controllare la gestione e le scritture contabili;

2) fare ispezioni e riscontri di cassa;

3) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

I sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 40.

Alla direzione dell'Ente sono preposti un direttore centrale ed un ispettore centrale.

Essi assistono, ove occorra, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e partecipano alle discussioni con voto consultivo.

Ordinamento finanziario.

Art. 41.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Comitato esecutivo compila il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Consiglio di amministrazione entro il mese successivo approva il bilancio da trasmettersi con la relazione dei sindaci al Ministero delle corporazioni ed a quello delle finanze.

Art. 42.

Per le provvidenze di cui al penultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, possono essere tenute gestioni separate.

I relativi conti sono uniti in allegato al bilancio della gestione ordinaria.

Art. 43.

Per gli atti che impegnano legalmente l'Ente, per i pagamenti e le riscossioni di somme, l'emissione e la riscossione di assegni in conto corrente preso gli Istituti di credito o presso l'Amministrazione postale occorre la firma del presidente o del vice presidente congiuntamente a quella del direttore centrale o di un suo sostituto o del cassiere muniti di apposita procura.

Il Comitato esecutivo stabilirà le norme per l'esercizio della firma degli atti negli uffici periferici dell'Ente.

Controversie.

Art. 44.

L'iscritto che abbia compiuto i 18 anni può compiere direttamente tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni da parte dell'Ente.

Art. 45.

I ricorsi in via amministrativa che gli iscritti possono presentare, a termini dell'art. 11 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, al Comitato esecutivo contro i provvedimenti dell'Ente concernenti le prestazioni, debbono contenere la data di invio, la indicazione del provvedimento impugnato, la motivazione della impugnazione, la sottoscrizione dell'interessato e l'indicazione del suo domicilio.

L'interessato può produrre, a corredo del suo ricorso, la documentazione che ritenga più idonea a provare la fondatezza del ricorso stesso.

I ricorsi per le prestazioni concernenti persone di famiglia, debbono essere firmati dall'iscritto.

Art. 46.

Il ricorso in via amministrativa può essere inviato dall'iscritto o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero può essere presentato direttamente, dietro rilascio di ricevuta, alla sede dell'Ente nella cui circoscrizione l'iscritto risiede.

Agli effetti della decorrenza dei termini di decadenza di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, si intende per data del ricorso quella del giorno di presentazione all'Ente o agli uffici postali.

Art. 47.

L'Ente provvede all'istruttoria del ricorso, disponendo tutte le indagini che ritiene necessarie per la decisione del ricorso medesimo.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Ente può richiedere la collaborazione degli uffici ed Enti pubblici nonchè degli organi di polizia giudiziaria.

Il rifiuto, sia tacito che esplicito dell'iscritto a sottoporsi ad eventuali visite di controllo, è motivo di decadenza del ricorso.

Art. 48.

La decisione del Comitato è comunicata all'iscritto entro quindici giorni dalla data della decisione stessa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di rigetto del ricorso o di parziale accoglimento dello stesso, la comunicazione deve contenere una succinta indicazione dei motivi della decisione.

Art. 49.

Tutti gli atti che gli iscritti o i loro eredi debbono produrre all'Ente per realizzare i benefici ad essi spettanti nei riguardi dell'Ente stesso, sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287.

Sulle richieste degli atti suddetti agli uffici competenti, sarà preventivamente apposto il visto dell'Ente attestante che gli atti medesimi sono destinati per l'uso dell'Ente stesso.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 50.

Le indennità di licenziamento e le altre eventualmente spettanti per trattamento di previdenza al personale esonerato al 31 dicembre 1937 a termini dell'art. 24 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, e riassunto in servizio presso l'Ente, saranno a questo versate.

L'Ente corrisponderà le predette indennità agli aventi diritto, all'atto della definitiva cessazione dal servizio unitamente a quelle che si matureranno dal 1° gennaio 1938 in poi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 492.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione disposta in suo favore dal Fascio di Canonica d'Adda (Bergamo).

N. 492. R. decreto 14 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal Fascio di Canonica d'Adda (Bergamo) di alcuni appezzamenti di terreno da servire quale campo sportivo, di cui al rogito in data 28 aprile 1937-XV del notaio dott. Carlo Pansera, di Mozzaniga, registrato a Romano il 12 maggio successivo al n. 576.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 493.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Ente autonomo per la Fiera dell'agricoltura e dei cavalli, in Verona.

N. 493. R. decreto 17 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Ente autonomo per la Fiera dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 494.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome di Enrico Ferri.

N. 494. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 100.000 nominali, in titoli di rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal sig. avv. Guido Cassinelli, come rappresentante del Comitato promotore delle onoranze a Enrico Ferri, con atto pubblico in data 6 dicembre 1937-XVI, a rogito del dott. Nicola Spano, direttore amministrativo dell'Università anzidetta ed ufficiale rogante per gli atti della medesima, per la istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome di Enrico Ferri.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 aprile 1938-XVI.

Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria ed alla osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 marzo 1935 Anno XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936 Anno XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli Stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 18 aprile 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI 468 - 1° ottobre 1936-XIV: Tondo d'acciaio con tolleranza - 10 UT (trafilato, tornito, ecc.);

Tabella UNI 469 - 1° ottobre 1936-XIV: Tondo d'acciaio di precisione con tolleranza - 3 UT (trafilato, tornito, ecc.);

Tabella UNI 470 - 1° ottobre 1936-XIV: Esagono d'acciaio con tolleranza - 10 UT;

Tabella UNI 471 - 1° ottobre 1936-XIV: Esagono d'acciaio di precisione con tolleranza - 3 UT;

Tabella UNI 472 - 1° ottobre 1936-XIV: Quadro d'acciaio con tolleranza - 10 UT.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa.

Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Milano, Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1938-XVI.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia, da L. 1000, 500, 100 e 50, serie speciale, da emettersi per l'Africa Italiana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1262, recante provvedimenti per la unificazione del servizio della emissione dei biglietti di banca;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito in legge 18 giugno 1931, n. 858, recante proroga della facoltà di emissione dei biglietti di Banca;

Visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1930, 27 giugno 1919, 5 ottobre 1931 e 10 ottobre 1933 che stabiliscono rispettivamente i distintivi e le caratteristiche dei biglietti da L. 1000, 500 e 100 di nuovo tipo e quelli da L. 50 di secondo nuovo tipo della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1926 che stabilisce il nuovo contrassegno governativo per i biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 della Banca d'Italia;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto dell'11 giugno 1936, n. 1067;

Vista la deliberazione del 26 febbraio 1938 del Consiglio superiore della Banca d'Italia riguardante i distintivi e le caratteristiche dei biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 di serie speciale per l'Africa Italiana della Banca stessa;

Determina:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata ad emettere serie speciali di biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 che avranno corso legale soltanto nei territori dell'Africa Italiana.

Art. 2.

È vietata la circolazione dei detti biglietti fuori dei territori dell'Africa Italiana.

Art. 3.

La Banca d'Italia curerà il cambio dei biglietti di cui all'art. 1 a mezzo delle proprie Filiali dei porti d'imbarco africani contro biglietti da L. 100 e 50 nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e vaglia cambiari dell'Istituto, oppure a bordo delle navi in arrivo nei porti del Regno, a cura della proprie Filiali site nelle località dei porti di sbarco, con biglietti circolanti nel Regno.

Art. 4.

I biglietti di cui all'art. 1 saranno compresi nel computo della circolazione della Banca d'Italia.

Art. 5.

I biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 di cui all'art. 1 avranno i distintivi e i segni caratteristici qui appresso indicati:

Biglietto da L. 1000. — Il biglietto da L. 1000 è stampato in cromotipografia e calcografia su carta bianca d'impasto speciale, filigranata in pasta, con due medaglioni nei quali sono raffigurati i profili di Cristoforo Colombo e dell'Italia.

Il recto del biglietto da L. 1000 è composto da una ornamentazione floreale, stile rinascimento, e da un gruppo centrale riprodotto in calcografia, la parte tipografica è stampata in cromo a quattro colori e misura mm. 205 3/4 in lunghezza e mm. 109 ½ in altezza. Il biglietto, compresi i margini bianchi, ha approssimativamente, le dimensioni di mm. 222 per 126.

Un fregio ornamentale in bianco giallo e celeste circoscrive il biglietto e racchiude in ciascun lato due targhe con fondo di sicurezza in color violaceo. Le due targhe sui lati orizzontali sono riservate alle indicazioni delle serie e del numero progressivo; in quelle sui lati verticali è impresso, in lettere celesti, il valore del biglietto: Lire Mille. Nei quattro angoli interni, una greca gialla su fondo bianco, racchiude un fondino a scomparti esagonali, in color violaceo.

Il grande ovale centrale è collegato, agli estremi dell'asse maggiore, a due ovali minori, contenenti, quello alla sinistra araldica, una testa di terzo, raffigurante Cristoforo Colombo e quello alla destra una testa, pure di terzo, raffigurante l'Italia, ambedue in filigrana. Tali ovali sono circondati da una ornamentazione libera in foglie di quercia in grigio violaceo modellato in sepia.

L'ovale centrale è formato da un festone floreale che, nella parte superiore, è interrotto dal medaglione del contrassegno di Stato, in vermiglione raffigurante la testa d'Italia, e nella parte inferiore, dal gruppo allegorico in calcografia simboleggiante le due città regine del mare Genova e Venezia. Le due figure sono adagiate su di una base architettonica e poggiano su pilastri scolpiti coi rispettivi stemmi della città che rappresentano. Dietro al centro s'erge la prora rostrata di una nave antica. Il gruppo è stampato in viola bruno.

Il grande ovale racchiude un fondo geometrico celeste costituito da intrecci ornamentali dalla sigla « B. I. » e dal valore del biglietto in cifra. Su tale fondo campeggia la grande cifra 1000 in colore viola e, in tre linee sopra al fondo e alla grande cifra, sta la leggenda in carattere romano:

BANCA D'ITALIA

LIRE MILLE

PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

I caratteri delle prime due linee sono in bistro violaceo; quelli della terza linea sono in viola scuro; al disotto della leggenda suddetta (sormontate dalle rispettive diciture in

sepia) sono riportate in nero le firme del Governatore e del cassiere. Nel margine bianco superiore è impressa in rosso la leggenda: « Serie speciale Africa Italiana », nel margine inferiore è impressa la leggenda: « È vietata la circolazione fuori dei territori dell'Africa Italiana ».

A sinistra di detta leggenda trovasi la indicazione « G. Capranesi inv. » e a destra « Officine della Banca d'Italia - Roma ». Nel margine a sinistra leggonsi le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso del biglietto da L. 1000 è formato da una composizione ornamentale geometrica, stampata in quattro colori.

Nel centro campeggia la riproduzione in calcografia, di uno dei gruppi statuari che ornano il palazzo della Banca in Roma, le figure del quale rappresentano l'Agricoltura l'Industria e il Commercio. Al disotto di questo gruppo è pure impressa in calcografia una targa recante le comminatorie penali, in giallo:

LA LEGGE PUNISCE

I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI

DI BIGLIETTI FALSI

Il gruppo statuario è racchiuso in un circolo decorato da una ornamentazione bianca grigio viola. In alto trovasi il disco del contrassegno di Stato in vermiglione, raffigurante l'emblema del Fascio Littorio contornato da un nastro svolazzante ai due lati e recante la scritta in viola: « Banca d'Italia ».

Al di sopra è impressa sul margine in bianco, l'indicazione « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ». Il grande circolo centrale, lateralmente, raccorda i due ovali delle filigrane anche essi decorati da una ornamentazione bianca e grigio viola. Nei quattro angoli, entro appositi quadretti ha posto la cifra 1000 in bianco, contornata da una cornicetta circolare racchiudente la parola in viola: « Lire », ripetuta quattro volte.

I suddetti quadretti sono raccordati da un fregio formato da un festone floreale, limitato all'esterno da una ornamentazione in viola e nell'interno da una greca in verde che contorna un fondino geometrico in colore giallastro.

A destra, sul margine bianco del biglietto, lungo il lato verticale, è stampata la dicitura « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Biglietto da L. 500. — Il biglietto da L. 500 è stampato in cromotipografia e calcografia su carta bianca, filigranata in pasta, col medaglione rappresentante il profilo della testa di Leonardo da Vinci, coperta dal suo caratteristico berretto. La filigrana in relazione al disegno generale del biglietto risulta a sinistra del riguardante (sul recto) ed a destra (sul verso).

Le dimensioni del disegno del recto sono di mm. 186 in lunghezza e di mm. 101 in altezza, oltre ad un orlo bianco di alcuni millimetri sui quattro lati.

Il disegno si compone di un riquadro in tinta grigia che, agli angoli di ciascun lato contiene la cifra « 500 » e che allo esterno è decorato da spizzettatura doppia con sottofoglie in verde. Questo riquadro rinchiude un festone retto, formato di covoncini in verde, legati da doppi nastri grigi annodati alle due estremità.

Sovrapposta al riquadro, poggia una corona di forma elissoidale, composta da un festone, a colori in verde e blu e di melograni e foglie, legati da un largo nastro bianco ombreggiato, che l'avvolge fino a congiungersi in un nodo al disopra del cartello delle comminatorie.

Questa corona è interrotta, a sinistra, dal cerchio racchiudente la filigrana e, a destra, da una grande figura muliebre, in calcografia, stampata in verde bluastro, rappresentante una mietitrice, seduta su covoni, che stringe un covone col braccio sinistro e la falcetta con la mano destra.

Sulla metà inferiore della corona è sovrapposto il medaglione del contrassegno di Stato, in vermiglione, raffigurante la testa d'Italia.

Nell'interno della corona il fondo policromo, grigiastro, formato da piccoli scomparti geometrici, presenta una grande cifra 500 composta da piccole zone trapezoidali — nelle quali è ripetuta la cifra medesima — collegate fra loro da fibbie con fondo bluastro aventi al centro una gemma circolare.

In tre linee, sovra al fondo ed alla grande cifra, sta la leggenda in caratteri romani lapidari:

BANCA D'ITALIA

LIRE CINQUECENTO

PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

I caratteri di queste linee sono in grigio scuro lumeggiato in verde; al disotto della leggenda sormontate dalle rispettive diciture sono riportate, in nero, le firme del Governatore e del cassiere.

La filigrana è incorniciata da una fascia con treccia, a chiaro-scuro nero, verde e bianco, adornata al centro da bottoncini verdi.

Il cartello delle comminatorie, che è semplice nella parte superiore, alle due estremità si avvolge al festone e nella parte inferiore presenta quattro cartocci rivolti verso il centro a due a due. Esso racchiude, su quattro linee in caratteri romani, in grigio, la seguente scritta:

LA LEGGE PUNISCE

I FABBRICATORI DI BIGLIETTI FALSI

O CHI RICONOSCIUTANE LA FALSITÀ

LI RIMETTE IN CIRCOLAZIONE

Le indicazioni dei decreti sono poste sul lato verticale a sinistra e stampate sul margine in bianco.

Le indicazioni, impresse in nero, della serie e del numero progressivo del biglietto, si trovano ripetute superiormente ed inferiormente alternandosi a destra e a sinistra, sul fondo policromo, al disopra della leggenda e al disotto delle firme.

Nel margine bianco superiore è impressa in rosso la dicitura: « Serie speciale Africa Italiana ».

Nel margine inferiore del riquadro trovasi, a sinistra, la indicazione « G. Capranesi inv. », e, a destra « Officina Banca d'Italia Roma »; sotto è la leggenda: « E' vietata la circolazione fuori dei territori dell'Africa Italiana ».

Il disegno del verso, che misura mm. 187 per mm. 102 presenta una cornice smussata a curva sugli angoli su ciascuno dei quali è posta una conchiglia.

A metà dei due lati, in lunghezza, questa cornice s'interrompe e si piega a formare due grandi semicerchi nella parte centrale del biglietto. Sul lato in altezza di questa cornice e sul semicerchio, così a destra come a sinistra, poggiano due cerchi costituiti da fascetta con treccia listellata ai due lati e fermata orizzontalmente da due legature ornate; quello di destra racchiude la filigrana, quello di sinistra lo stemma Sabaudo retto dall'aquila reale coronata, in tinta lillacea.

Sopra e sotto ai due cerchi anzidetti, su di un fondo formato da cifre 500, in lillaceo, sonvi intrecciate foglie e spighe di frumento, in verde.

La cornice, in verdino, contornata da doppia fascetta lillacea che attortiglia una perlina, contiene la dicitura « lire

cinquecento » ripetuta sui lati e interrotta sugli angoli dalla cifra 500.

Nella parte centrale del biglietto è posta una corona di verde lauro che poggia sulla cornice ed è collegata ai cerchi laterali da anelli orlati di cordone perlato, con al centro rosette in verde.

Questa corona, fermata dalla parte superiore da un anello cui è sovrapposta una conchiglia contenente una testina di leone in verde bronzo e ornata da intrecci di nastri decorati, alternantisi colle fermature indicate. Essa racchiude la riproduzione, in sanguina, di uno dei gruppi statuari che ornano il palazzo della Banca in Roma le figure del quale rappresentano la Legge, la Finanza e l'Economia.

Detta corona è interrotta in basso dal disco del contrassegno di Stato raffigurante l'emblema del Fascio Littorio. Al disotto è impressa sul margine bianco l'indicazione « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ».

A destra, sul margine bianco del biglietto, lungo il lato verticale, è stampata la dicitura: (art. 2 della Legge 10 agosto 1893, n. 449).

Biglietto da L. 100. — Il biglietto da L. 100 è stampato in cromotipografia e calcografia su carta bianca d'impasto speciale filigranata in pasta, con due medaglioni nei quali sono rappresentati a sinistra di chi guarda la testa della figura simboleggiante l'Italia e, a destra quella di Dante Alighieri.

Il recto del biglietto è formato da un rettangolo con lesene agli angoli la misura delle quali, sulla massima sporgenza, è di mm. 169 in lunghezza e di mm. 92 in altezza.

Ai due lati, due ghirlande di quercia, in forma circolare racchiudono le filigrane sopra descritte. In alto, nella parte centrale, in apposito spazio circolare, è posto il contrassegno di Stato in vermiglione, raffigurante la testa d'Italia, con al disopra, sul margine in bianco, l'indicazione « Serie speciale Africa Italiana ».

Nella parte centrale del lato inferiore è collocata la figura di Roma seduta presso la lupa capitolina, eseguita in calcografia, di colore verde.

Nello spazio centrale del biglietto è posta la leggenda in caratteri romani:

BANCA D'ITALIA

LIRE CENTO

PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

Sotto sono, a sinistra, la firma del Governatore della Banca d'Italia, e, a destra, quella del cassiere.

Le ghirlande di quercia di cui sopra, sono sorrette ciascuna da un nastro svolazzante in coloro rosso assicurato in alto ad una borchia. Al disopra di questo, un altro nastro accartocciato, orizzontalmente, bianco con bordo verde, reca stampate le indicazioni della serie e del numero progressivo. I nastri rossi avvolgendosi alle corone di quercia, ricadono in basso nella parte centrale di esse e sorreggono ciascuna una targa, ove si ripetono, stampate sul fondino geometrico di sicurezza, le indicazioni del numero progressivo e della serie.

Il fondo centrale del biglietto è formato da un disegno a quadrilobi collegati tra loro, nei quali figura il numero 100 in cifra. Detto fondo è impresso in tre colori ed è circoscritto da una fascia grigio ardesia, nella quale si ripete tutto intorno la leggenda « 100 lire ». Sulla parte centrale del fondo stesso campeggia il numero 100 in grandi cifre. Nell'interno di ciascuna cifra è ripetuto in lettere « lire 100 ».

Sul margine in bianco del biglietto, in basso, è stampato in colore grigio ardesia, a sinistra, « G. Capranesi inv. » e a destra « Officine della Banca d'Italia - Roma ». Sul margine stesso è stampata in rosso la leggenda: « E' vietata la circolazione fuori dei territori dell'Africa Italiana ».

Nel margine a sinistra leggonsi le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso del biglietto è stampato in cromotipografia.

Ai due lati figurano due grandi medaglioni circolari in corrispondenza delle filigrane. Una fascia mistilinea con disegni a quadrilobo e rosoncini, in verde chiaro e nero grigio, collega tra loro i due medaglioni e diverse targhe. Quelle ai quattro angoli recano il numero 100 in cifre di colore verde chiaro e sono circoscritte da un festone di frutta in colori composti col giallo verde e nero grigio.

Altre quattro targhe, due in alto e due in basso del biglietto, formate da cornici a perline e da cartocci, racchiudono le scritte « Banca d'Italia » in alto e « Lire Cento » in basso, in caratteri romani, sul fondo a disegno. In alto, fra le due targhe superiori, è posto il contrassegno di Stato in vermiglione, raffigurante il Fascio Littorio e l'indicazione « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ».

In basso, nel centro, in una targa orizzontale in verde e grigio è impressa la comminatoria penale: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi », in tre righe, a lettere verdi su fondo verde.

Nella parte centrale del biglietto campeggia l'aquila romana stampata in due colori verdi in sopracolore. Al di sopra di questa è una cornice semicircolare decorata con piattelli in nero e verde appoggiante con gli estremi sulla parte superiore dei medaglioni, in modo da lasciare due spazi di forma varia racchiudenti rami d'ulivo con bacche. In basso, ai due lati dell'aquila, si trovano altri due spazi nei quali ha luogo il nascimento dei rami d'ulivo.

A destra, sul margine bianco del biglietto, lungo il lato verticale è stampata la dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Biglietto da L. 50. — Il biglietto da L. 50 misura in lunghezza mm. 128 e il altezza mm. 74.

Il biglietto stesso è impresso in cromotipografia a quattro colori nel *recto* è in calcografia e tipografia in tre colori nel verso, su carta bianca filigranata in parte, che porta sulla sinistra la filigrana riproducente il profilo di Giulio Cesare e sui margini verticali la scritta « lire 50 ».

Il disegno del *recto,* di forma rettangolare è di stile rinascimento e comprende: un medaglione circolare che incornicia la filigrana anzidetta; una grande cornice esterna che delimita il biglietto, raccordata agli angoli da conchiglie; il contrassegno di Stato; la comminatoria; la dicitura; le firme; la serie ed il numero progressivo.

Il medaglione filigranato a sinistra è circoscritto da una corona verde di foglie e di frutti, legati tra loro da un nastro dello stesso colore.

Al di sotto di questo medaglione è collocata una targhetta rettangolare con cartocci a chiaro-scuro decorata con filetti verdi racchiudente la comminatoria, « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

La cornice rettangolare esterna è composta da fiorami stilizzati e da greche su cui si ripetono le parole: « Lire cinquanta » stampate in verde e nero; negli angoli sulle conchiglie risalta il numero « 50 ».

Nel lato verticale destro, in simmetria col medaglione filigranato è collocato il contrassegno di Stato *recto* stampato in vermiglione.

Il fondo centrale a disegni geometrici racchiudenti il numero « 50 » è di color verde; in basso è disegnato in grande il numero « 50 » ad imitazione di filigrana.

Sopra questo fondo, in carattere romano, su quattro linee in colore verde e nero è la dicitura « Banca d'Italia - Lire cinquanta - Pagabili a vista al portatore ». Seguono al di sotto le firme del Governatore della Banca d'Italia e del Cassiere.

Le indicazioni della serie e del numero progressivo del biglietto sono stampate in nero negli angoli del fondo centrale, e, secondo il consueto, opposte fra loro, trovandosi in alto prima la serie e poi il numero e, viceversa, in basso prima il numero e poi la serie.

Sui margini del biglietto sono impresse in rosso le seguenti diciture: « Serie speciale Africa Italiana ».

« È vietata la circolazione fuori dei territori dell'Africa Italiana ».

Sul margine verticale a sinistra leggonsi le date dei Decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Sul margine inferiore è stampato in nero « Officine della Banca d'Italia - Roma ».

Il verso del biglietto, come il recto è di forma rettangolare. Il medaglione in filigrana è racchiuso da una cornice circolare a chiaro-scuro intagliata da ovoli. Questo medaglione è sormontato da una targa recante la scritta « Lire 50 » sostenuta da due grandi Fasci Littori.

In basso è collocata una targa romana con entro incisa la scritta « 50 lire » in lapidario romano.

Nel centro del lato verticale a sinistra è il verso del contrassegno di Stato e sul margine dello stesso lato è stampata la indicazione in vermiglione « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ».

La cornice esterna, chiaroscurata in verde in sopracolore sul fondo verde e contornata da una greca, è formata da un festone di fiori e frutti collegati fra loro da nastri.

Nella parte centrale il fondo è ad intrecci geometrici formati dalla sigla « B. I. », dal numero « 50 » e dalla parola « Lire », stampati in verde.

Su questo fondo risalta la lupa capitolina in colore verde bronzo.

Sul margine verticale a destra è impressa in vermiglione l'indicazione « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Asmara, addì 28 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1223)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1938-XVI.
Divieto di pesca nel lago di Idro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13 e 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca in acque fluviali e lacuali;

Visti i pareri della Commissione locale di pesca e del Comitato permanente della pesca circa un provvedimento che tuteli la conservazione dell'alborella nel lago di Idro;

Decreta:

Nel lago di Idro, è vietata la pesca dell'alborella dal 15 maggio al 15 giugno.

Nel detto periodo di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della specie e provenienza sopraindicata non possono formare oggetto di commercio e di trasporto.

Le infrazioni ai divieti innanzi stabiliti sono punite a norma di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1622)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE.

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Serra S. Quirico (Ancona) dell'estensione di ettari 1950 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada ferrata Serra S. Quirico, S. Elia, Prescicchie - linea Prescicchie, Castelletta - strada Castelletta fino alla provinciale Fabriano-Ancona - strada provinciale suddetta dal punto di inserzione con la strada per Castelletta fino a Serra S. Quirico;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 aprile 1937, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1596)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE.

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Arcevia (Ancona), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Certopiano-Collalto fino all'incrocio con la strada comunale con la Fornace; strada comunale della Fornace fino a S. Stefano; fosso fra S. Stefano ed incrocio Certopiano.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1597)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 11 maggio 1938-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri.

(1674)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 12 maggio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1938-XVI, n. 89.

(1675)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 12 maggio 1938-XVI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, relativo al pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata.

(1676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 928122 (serie 1ª) e n. 827771 (serie 3ª), ciascuna dell'importo di L. 400, rilasciate dall'esattoria comunale di Conversano (Bari) rispettivamente il 17 agosto e il 14 settembre 1937, pel versamento della quarta e quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovuta dalla ditta « D'Aprile Vito fu Vitantonio » sull'art. 574 (terreni) del predetto comune, con delega allo stesso D'Aprile per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1303, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari le attestazioni, che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(878)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Media dei cambi e dei titoli

del 10 maggio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,60
Francia (Franco)	53,20
Svizzera (Franco)	434,75
Argentina (Peso carta)	4,97
Belgio (Belga)	3,196
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,18
Danimarca (Corona)	4,223
Norvegia (Corona)	4,7535
Olanda (Fiorino)	10,5275
Polonia (Zloty)	358,75
Portogallo (Scudo)	0,86
Svezia (Corona)	4,876
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,30
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,15
Id. Id. 5 % (1936)	93,75
Rendita 5 % (1935)	93,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,95

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Norcia (Perugia), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 3 maggio 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Norcia (Perugia), in liquidazione, il sig. Antimo Antimiani fu Bernardo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1677)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso ad un posto di chimico in prova del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 ottobre successivo, reg. 5, foglio 131, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1937-XV, n. 251, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di chimico in prova (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il giorno 31 dello stesso mese, reg. 6, foglio 22, con il quale è stato prorogato a tutto il 24 marzo 1398-XVI, il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso stesso;

Considerata la necessità di prorogare nuovamente il termine per la presentazione delle domande al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per titoli e per esami ad un posto di chimico in prova (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 13 settembre 1937-XV, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 24 giugno 1938-XVI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(1657)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 2 agosto 1937, n. 25017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1937 con il quale veniva designata a titolare della quarta condotta ostetrica del comune di Crevalcore la ostetrica Scarpa Attilia in Manzini;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1938, n. 8488, con cui la ostetrica predetta, in seguito alle dimissioni di precedente graduate accettate con deliberazione 9 gennaio 1938 del commissario prefettizio di S. Agata Bolognese è stata designata per la nomina a titolare di quella condotta ostetrica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione della nuova titolare della quarta condotta ostetrica di Crevalcore;

Vista la lettera 12 aprile 1938 con cui la ostetrica Lipparini Elena che segue immediatamente in graduatoria, interpellata nei modi e forme prescritti dalle disposizioni vigenti, ha dichiarato di non accettare la designazione a titolare della condotta suddetta;

Vista la graduatoria delle candidate classificatesi idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1935;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ferme restando in ogni loro parte i decreti prefettizi di approvazione della graduatoria generale e di designazione delle vincitrici viene designata per la nomina nella quarta condotta di Crevalcore l'ostetrica Flora Frittelli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Crevalcore.

Bologna, addì 23 aprile 1938 - Anno XVI

Il Prefetto: TIENGO.

(1631)

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del macello della città di Cosenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di direttore del macello della città di Cosenza, trasmessa in data 14 aprile 1938 dall'on. Ministero dell'interno, ove il concorso stesso ha avuto svolgimento;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei al posto vacante di direttore del macello della città di Cosenza:

Ferrari Lelio: titoli voti 3,66/50; prove pratiche voti 35/50; prove scritte voti 47,50/50; prova orale voti 45; totale voti 131,16.

Brandani Ugo: titoli voti 2,87/50; prove pratiche voti 31/50; prove scritte voti 40/50; prova orale voti 40; totale voti 114,36.

Cosenza, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PALMARDITA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei al posto di direttore del macello della città di Cosenza, approvata con decreto prefettizio di pari numero e data;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ferrari Lelio è dichiarato vincitore al posto di direttore del macello della città di Cosenza.

Cosenza, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PALMARDITA.

(1634)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.